



# TRIBUNALE DI TRANI

In composizione monocratica

In Nome del Popolo Italiano

La dott.ssa Angela Schiralli  
all'udienza del giorno 01/03/2019 ha pronunciato e pubblicato,  
mediante lettura del dispositivo, la seguente

## SENTENZA

Con l'intervento del P.M. nella persona del V.P.O.  
dott. Giuseppe Del Vecchio-

nei confronti di:

..... nato a ..... ivi residente  
in via .....  
libero assente;  
difeso di fiducia dall'avv. Simona Aduasio.

## IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p. perché, con più azioni  
esecutive di un medesimo disegno criminoso, disinteressandosi dei bisogni della  
moglie ..... e dei figli  
minore perché .....), si sottraeva agli obblighi assistenziali morali e materiali  
inerenti alla potestà dei genitori non corrispondendo alla moglie il danaro necessario  
al mantenimento della prole cui, così facendo, venivano a mancare - a far data dal  
01.10.11 - i mezzi di sussistenza.

In ..... dall' 1.10.11 al 21.12.11 (data della querela).

**Procedimento penale riunito n. .... R.G.T.:**

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 570 co. 1 e 2 n. c.p. perché con più azioni  
esecutive di un medesimo disegno criminoso e continuativamente, separatosi  
legalmente dalla moglie ..... si sottraeva agli obblighi di  
assistenza inerenti alla potestà dei genitori e non corrispondeva all'ex coniuge le  
somme di danaro fissate dall'Autorità Giudiziaria a titolo di concorso al  
mantenimento delle comuni figli ..... rispettivamente di anni 18 e  
13) cui così facendo faceva ripetutamente mancare i mezzi di sussistenza.

In ..... dicembre 2011 - aprile 2012.

N. .... Reg. Sent.

N. .... Reg. Gen

N. .... R.G.N. Reato

DEPOSITATA in Cancelleria  
il 29/04/2019  
IL CANCELLIERE  
~~del Tribunale~~  
NOTIFICA sentenza contumace  
il .....

Ricezione comunicaz. sentenza da pa  
P.G. il .....

### ATTO DI IMPUGNAZIONE

addi.....  
proposto da imputato -  
difensore  
Ricezione comunicazione dal P.M.  
il .....

### ATTO DI IMPUGNAZIONE

#### APPELLO/RICORSO

addi.....  
proposto dal P.M. / P.G.  
Notifica all'imputato il .....

### APPELLO INCIDENTALE

PM/PG il .....

### APPELLO INCIDENTALE

IMP. / DIF.: addi.....  
ricezione comunicazione dal P.M.  
il .....

### DIVENUTA ESECUTIVA

il .....

Copia conforme sentenza per l'esecuzione  
P.M. il .....

MOD. 3/SG  
N.....  
REDATTA SCHEDA  
il .....

De

## CONCLUSIONI

Il P.M. chiede:

- in riferimento al reato di cui all'art. 570 comma 1 c.p., l'estinzione del reato per remissione di querela;
- in riferimento al reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p., l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato si associa alle conclusioni del P.M.



all



## TRIBUNALE DI TRANI

Proc. Pen. n. [redacted] (GNR)  
Proc. Pen. n. [redacted] RGT (porta riunito il n. [redacted] RGT)

### MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, [redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 570 co.1 e 2 n.2 c.p., commesso in [redacted] dall'1/10/2011 al 21/12/2011.

In data 10/7/2015 il giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza successiva del 29/1/2016, su richiesta della difesa, al presente procedimento veniva riunito il proc. n. [redacted] RGT, relativo ad analogo reato commesso da dicembre 2011 ad aprile 2012.

Nella stessa sede veniva depositato verbale di remissione di querela sottoscritto in data 18/1/2016 dalla p.o. presso gli uffici della staz. C.C. di [redacted] e contestuale accettazione da parte dell'imputato.

Alla stessa udienza, la p.o., [redacted] veniva escussa come teste; al termine il giudice rinviava il processo per esame dell'imputato e discussione.

Mutata nelle more la persona del giudicante, le parti prestavano il consenso all'utilizzo degli atti istruttori già espletati dinanzi ad altro giudice.

Preso atto di ciò, il giudice rinviava per discussione all'udienza del 1/3/2019 e in tale sede, invitate le parti a concludere, le stesse formulavano le richieste di cui a separato verbale.

All'esito della camera di consiglio, il giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.

Tanto premesso, stando al contenuto delle denunce-querelle sporte da Sciancalepore Marianna (in atti generalizzata) in data 21/12/2011 e in data 19/3/2012, a seguito della separazione consensuale, l'ex coniuge, odierno imputato, era stato onerato dal Tribunale di Trani con sentenza emessa in data 13/10/2009 al pagamento di euro 440,00 mensili per i due figli di anni 18 e 13 e di euro 190,00 per la moglie; il [redacted] non aveva versato il mantenimento stabilito a suo carico in sentenza nel periodo ottobre 2011- aprile 2012.

Frattanto, in data 18/1/2016 la p.o. provvedeva a rimettere la querela, cui seguiva contestuale accettazione da parte dell'odierno imputato.

Tuttavia, nonostante la formale remissione di querela, versandosi nell'ipotesi di cui al comma 2 n. 2) art. 570 c.p., e trattandosi di fattispecie procedibile d'ufficio, la remissione nelle more intervenuta non rileva avendo il prevenuto violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti del minore discendente.

Escussa in dibattimento, all'udienza del 29/1/2016, la [redacted] pur confermando che l'ex marito non aveva provveduto al pagamento della somma posta a suo carico, precisava tuttavia che i figli non avevano mai attraversato pericoli di mancanza dei mezzi di sussistenza, avendovi provveduto personalmente, seppure con fatica, con il suo stipendio di commessa; precisava di

essersi risolta a rimettere la querela nei confronti dell'ex coniuge essendo venuta a conoscenza che costui, \_\_\_\_\_ di professione, in quel periodo non aveva lavorato, sicché il medesimo aveva cercato di contribuire alle esigenze dei figli in altra maniera, per es. facendo la spesa o pagando le bollette.

Tanto premesso, rileva il giudice che il reato ascritto all'imputato risulta insussistente.

Infatti, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 570 co.1 e 2 n. 2 c.p., è essenziale che la condotta si estrinsechi nel far mancare i mezzi di sussistenza, per tali intendendosi i mezzi economici funzionali al mantenimento di una vita dignitosa. Requisito fondamentale è quindi lo "stato di bisogno" in cui nella fattispecie i beneficiari avrebbero dovuto versare,

La fattispecie di cui all'art. 570 c.p. si prospetta inoltre quale reato d'evento e non già di mera condotta. Esso potrà dirsi integrato solo nell'eventualità in cui dovessero concorrere due ulteriori elementi quali lo stato di bisogno del beneficiario (e che tale condizione sia nota al soggetto obbligato) e la possibilità economica ad adempiere del soggetto obbligato.

Ebbene nel caso in esame, è emerso in modo chiaro, che è venuto a mancare uno degli elementi essenziali per la configurazione del reato ovvero la capacità economica dell'imputato tale da consentirgli di adempiere ai suoi obblighi.

Trattasi di elemento che non risulta contrastato da prove di segno contrario della pubblica accusa, di talché \_\_\_\_\_ va mandato assolto per insussistenza del fatto.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve l'imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Deposito sentenza entro 60 giorni.

Trani, 1° marzo 2019

IL GIUDICE  
